



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
Per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti
TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 29/09/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Regolamento per l'applicazione della TARI

INDICE

		Pag.
Art. 1	Istituzione del tributo	
Art. 2	Definizione di rifiuto	
Art. 3	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria	
Art. 4	Esclusioni dal tributo	
Art. 5	Commisurazione della tariffa	
Art. 6	Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali	
Art. 7	Determinazione superficie imponibile	
Art. 8	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 9	Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio	
Art. 10	Esenzioni e agevolazioni utenze domestiche	
Art. 11	A agevolazioni per utenze non domestiche	
Art. 12	Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico	
Art. 13	Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari	
Art. 14	Riduzioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche	
Art. 15	A agevolazioni per associazioni di volontariato	
Art. 16	Altre riduzioni e agevolazioni	
Art. 17	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
Art. 18	Periodi di applicazione del tributo	
Art. 19	Tariffa giornaliera	
Art. 20	Versamenti e Riscossione	
Art. 21	Contenuto e presentazione della dichiarazione	
Art. 22	Funzionario Responsabile del tributo	
Art. 23	Controllo, accertamenti e rimborsi	
Art. 24	Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento - rinvio	
Art. 25	Sanzioni e interessi	
Art. 26	Rimborsi e compensazioni.	
Art. 27	Entrata in vigore	

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del D.lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs n. 116/20, avviati allo smaltimento è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo le disposizioni dell'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa pubblica dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti.

4. Si applica, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019. Il Tributo commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale TARI dovuto per le aree assoggettabili è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ed è versato direttamente alla Provincia, ai sensi delle disposizioni del DM 31 luglio 2020 e DM 21 ottobre 2020, dai prestatori di servizi di pagamento.

5. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come previsto dai commi 682 e 702 dell'art. 1 della L. 147/2013.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI
DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre "rifiuti urbani" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) ter del D.Lgs. n. 152/2006, e simili agli urbani prodotti dagli esercenti le attività indicate nell'Allegato L - quinquies, aventi i codici EER indicati nell'Allegato L - quater del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio.

2. I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc.) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc. comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.

3. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. E' tenuto al pagamento del tributo:

- per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa sui rifiuti. Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore;
- per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
- per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del D.Lgs. n. 152/2006 e simili agli urbani indicati nell'Allegato L- quater al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici; per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune;
- per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

ART. 4 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L - quater al D.Lgs. 152/2006, per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Non sono quindi soggette alla tassa rifiuti:
 - a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici; quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non c'è di regola, presenza umana;
 - b) le scale, gli androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
 - d) le unità immobiliari prive di utenze, mobilio;
 - e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione del tributo è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f) i locali e fabbricati in cui si esercitano attività agricole, agro-industriali, allevamento e pesca, silvicoltura e/o a queste connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., i locali di servizio ai fondi rustici o all'attività agricola, nonché le relative aree accessorie o cortilive, se produttivi di rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b) ter del D.Lgs. n. 152/2006;
 - g) le aree della produzione e i magazzini di materie prime e di merci ad essa funzionalmente ed esclusivamente connessi, delle attività industriali con capannoni di produzione in cui si producono rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020.
 - h) i porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - i) gli edifici o locali adibiti al culto;
 - j) le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - k) le aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;
 - l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ivi compresi balconi e terrazze esterne e scoperte e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, adibite ad attività sanitaria e produttive di rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett b) ter D.Lgs. 152/2006:
- 1- laboratorio;
 - 2- sale operatorie;
 - 3- ambulatori;
 - 4- reparti di terapia intensiva o comunque soggette a isolamento;
 - 5- sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - 6- servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto 5.

3. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento.

4. I Monasteri di clausura, intesi per essi o parte di essi, gli spazi chiusi per il ritiro religioso, ove non è consentito l'ingresso agli esterni e sia regolamentata l'uscita e l'ingresso dei religiosi, senza altra attività diversa da quella istituzionale o che, se presente, sia assolutamente residuale, le superfici imponibili ai fini della TARI sono esenti dalla tassa.

ART. 5 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 – sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana, la tariffa per ogni singola categoria d'utenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o nel diverso termine previsto per legge. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.

2. Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui agli allegati A e B del regolamento.

3. La tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999, si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.

5. Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla attività prevalente e/o sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte come specificato nei punti successivi. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle

quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.

6. In osservanza dell'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

7. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA, dei codici ATECO, o di quanto certificato da altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale, produttive di rifiuti urbani, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente o, in mancanza, sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel locale o sull'area, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti. Per i locali con accessi o ubicazioni diverse rispetto all'indirizzo principale, e per le aree scoperte operative si applicano tariffe differenziate se l'effettiva destinazione d'uso è diversa da quella dell'attività economica risultante ai sensi del comma 7 del presente articolo;

9. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro e accatastati separatamente, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.

10. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.

11. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli Allegati A e B al presente Regolamento.

12. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

Art. 6

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3 del D. Lgs 152/2006.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b ter) e 184 comma 3 lett. c) del D. Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano invece a valere le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 L.147/13).

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

5. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	Riduzione
tipografie - stamperie - vetrerie	30 %
falegnamerie	30 %
autocarrozzerie	30 %
autofficine per riparazione veicoli	30 %
gommisti	20 %
autofficine di elettrauto	20 %
distributori di carburante	20 %
lavanderie e tintorie	20 %
verniciatura - galvanotecnici – fonderie	20 %
studi fotografici	20 %
officine di carpenteria metallica	30 %
macellerie, pescherie	30 %
ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	15 %
Studi e laboratori odontoiatrici	20 %

6. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

7. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

8. Non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comun- quei rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti [dell'area] dove vi è presenza di persone fisiche.

9. Per fruire della riduzione/detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L - quater del D.Lgs. n. 152/2006, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, è costituita, ai sensi dei commi 645 e 646 dell'art. 1 della L. 147/2013, dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto passivo o responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e delle aree scoperte è, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della L. 147/2013, quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

3. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.

4. **Per le utenze domestiche** sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garage, lavanderie, disimpegni, ecc.). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.

5. **Per le utenze non domestiche** sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere magazzini e depositi ecc.)

in cui si producono rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-Quater del D.Lgs. n. 152/2006. Non si computano le superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, per esercizio di attività di produzione, magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, si formano in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.

6. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.

7. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'art. 6.

8. Ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della L. 147/2013, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento della banca dati comunale con quella catastale. Ai sensi del comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, di cui all'art 9-bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011, come modificato con legge 24.12.2012 n. 228 all'art. 1 comma 387, la superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR n. 138 del 1998.

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:

- a) utenze domestiche residenti;
- b) utenze domestiche non residenti.

2. Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione.

3. Per le utenze domestiche dei non residenti si assume come numero di occupanti quello di un'unità.

4. Nel caso di utenze domestiche prive di occupazione, il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

6. La variazione dei componenti il nucleo familiare, di cui al comma precedente, è concessa su domanda degli interessati, mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, da presentarsi inderogabilmente a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione per poter procedere alla variazione richiesta. Il Comune si riserva altresì di richiedere la documentazione probatoria delle circostanze dichiarate.

ART. 9 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2. Per le utenze ricomprese in tutte le Vie/Aree/Zone nella denominazione "case sparse", come individuate dal servizio di raccolta porta a porta del servizio d'igiene urbana integrata, previsto nel "Capitolato Speciale per la gestione dei rifiuti" allegato alla Determina del Dirigente n. 1356 del 13/11/2019", le quali usufruiranno di un servizio di raccolta domiciliare ridotto rispetto al calendario completo previsto per le aree urbanizzate, la tariffa sarà ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 50%.

3. La tariffa è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non servite a domicilio poste a una distanza inferiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento o isole ecologiche, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.

ART. 10 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali adottati con delibera di Giunta, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle

competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.

4. La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell'utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE in corso di validità, riferito all'intero nucleo, così articolato:

- Nucleo familiare fino a tre componenti con Isee non superiore a Euro 8.265,00;
- Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con Isee non superiore a Euro 15.000,00;
- Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con Isee non superiore a Euro 20.000,00.

5. Ai fini del riconoscimento della riduzione del precedente comma, il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee in corso di validazione. Su tali basi viene quantificata nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art. 25 comma 2 del presente regolamento) la tassa risultante dovuta per l'appartamento di residenza di quel nucleo familiare. In caso di irregolarità della dichiarazione Isee, sulla cui base è stata riconosciuta la suddetta agevolazione, con ricalcolo di un Isee superiore ai limiti definiti dal precedente comma 4, l'ufficio provvede a recuperare a carico del contribuente l'agevolazione TARI indebitamente goduta ed a sanzionare la violazione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L.78/10 (falsa dichiarazione a cui sia conseguito un indebito beneficio economico).

6. A decorrere dal 1/01/2021, ai sensi dell'art. 1, c. 48, della L.178/2020, la tariffa si applica in misura ridotta di 2/3, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

8. Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

9. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.

ART. 11

AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale condizione deve essere contenuta nella denuncia originaria o di variazione. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione è concessa su istanza degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto.

Art. 12

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione **della sola quota variabile** della tariffa, mentre restano soggette all'applicazione della quota fissa e del Tefa.

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:

- a. Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 (come da apposito modello disponibile sul sito istituzionale all'interno della sezione tasse tributi tari).
- b. Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;
- c. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -

- 2026, doveva essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per le annualità successive la stessa dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.
- d. Entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile l'utenza non domestica deve presentare al comune, a mezzo pec, la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.
4. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.
5. La richiesta di cui al comma 4 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi.
6. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, trova applicazione la disciplina agevolativa vigente.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 13

RIDUZIONI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI, DEVOLUZIONE DI BENI ALIMENTARI

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile e della Quota fissa della tariffa alle utenze non domestiche che devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. (Legge 147/2013, art. 1 comma 652 e comma 659 lettera e-bis).
2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti presenti apposta istanza all'ufficio TARI entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 2.
3. La riduzione, se dovuta, sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo.

ART. 14
RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI
DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo come meglio descritta di seguito.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
 - b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
 - c) S è la superficie soggetta a TARI.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
 5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE (parte variabile della tariffa)
dal 35% al 65%	25%
dal 65,1% al 100,00%	50%

6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 15

AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Per le associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale, secondo i principi della L.R. n. 39 del 13/09/1993, che svolgono, con modalità non commerciali, la propria attività istituzionale (assistenziale, previdenziale, sanitaria, di ricerca scientifica, didattica, culturale, ricreativa e sportiva), in immobili in affitto o in comodato con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, la tariffa è ridotta del 50%.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'utilizzatore è tenuto fare apposita dichiarazione con allegato copia del contratto registrato, entro il termine del 31 Dicembre dell'anno d'imposta, a pena di decadenza. Tali dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

ART. 16

ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Per le attività di agriturismo si applica la riduzione del 30% della tariffa di riferimento.

2. Sono esenti da tassa, ai sensi dell'art.1 comma 660 della L.147/13, per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata, i centri sociali per anziani, intendendosi per tali i luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e dagli stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutti i Quartieri della città) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. Le singole associazioni devono altresì essere federate con Associazioni iscritte all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a garanzia delle funzioni sociali esercitate.

ART. 17

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

2. Le agevolazioni comunali previste nel presente regolamento spettano a chi permane nel servizio pubblico di gestione rifiuti.

Art. 18

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Gli importi dovuti a debito o a credito sono calcolati di regola a conguaglio nella fattura successiva.

ART. 19 TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili agli urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituito e dovuto apposito tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile **destinati a mercati** realizzati, anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, adottato con deliberazione regolamentare n. 34 del 29/04/2021.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiorata della percentuale del 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente al Canone Unico, con le modalità e i termini previsti per la stessa e parimenti s'intende assolto con il pagamento al Comune.
5. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento, in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.
6. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.

7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il contribuente deve versare in autoliquidazione le somme dovute per l'anno di competenza, per tassa rifiuti e tributo provinciale, sia ratealmente che in unica soluzione entro le scadenze stabilite dal Comune.

2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro la scadenza della prima rata, apposito prospetto riassuntivo della tassa dovuta, sulla base dell'ultima dichiarazione presentata e o dei dati in possesso dell'ufficio. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.

3. La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare la variazione delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.

4. Il contribuente è tenuto al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1) per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune, per poter comunque eseguire il versamento entro il termine di scadenza.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

ART. 21 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- per i soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante (preferibilmente l'intestatario della scheda famiglia) nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- per i non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali, nonché i dati del proprietario degli immobili;
- la superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e esenzioni.
- le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

b) Per le utenze non domestiche:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- l'indirizzo PEC.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica tramite mail o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 23 CONTROLLO, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 692 e seguenti della Legge 147/2013.

2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art. 1 comma 701 L. 147/2013) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

3. La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.

4. Le notifiche degli atti di accertamento TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite Pec.

ART. 24 SOGLIE MINIME DI VERSAMENTO, RIMBORSO E ACCERTAMENTO – RINVIO

1. La soglia minima per il versamento è pari a Euro 12,00 (ad esclusione della Tari giornaliera dove non viene stabilito un importo minimo), il rimborso e l'accertamento della tassa sono stabilite dal Regolamento Generale delle entrate tributarie, agli artt. 9 e 10.

ART. 25 SANZIONI E INTERESSI

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, così come disciplinate all'art. 15 nel vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art 24 di questo Regolamento, incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 della L.147/2013, da irrogare mediante apposito atto di accertamento esecutivo.

3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

4. L'adempimento spontaneo tardivo (Ravvedimento operoso) è previsto dalla L. 160/2019 e dall'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate tributarie.

ART. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di TARI o IMU.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.

Allegato A

Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti

Componenti
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componente
Famiglie di 3 componente
Famiglie di 4 componente
Famiglie di 5 componente
Famiglie di 6 e più componenti
Non residenti o locali tenuti a disposizione

ALLEGATO B

Classificazione delle categorie e sottocategorie TARI per utenze Non Domestiche

CAT	Sotto CAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
101	0	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
	1	Associazioni senza scopo di lucro, enti di assistenza, beneficenza e Onlus
	2	Scuole pubbliche e private, scuole professionali, scuole di ballo
	3	Autoscuole
	4	Locali parrocchiali, ludoteche
	5	Musei, Gallerie d'arte, pinacoteche
	6	Attività ricreative: sale da ballo, spettacolo, musica e simili senza bar ristoro
102	0	CINEMATOGRAFI E TEATRI
	1	Cinema
	2	Teatri
	3	Locali destinati a congressi, convegni, conferenze
103		AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
	1	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
	2	Magazzino deposito e/o stoccaggio in genere senza vendita
	3	Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
104		CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
	1	Campeggi
	2	Impianti sportivi e palestre
	3	Distributori di carburante
105		STABILIMENTI BALNEARI
106		ESPOSIZIONI COMMERCIALI
	1	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili
	2	Autosaloni
	3	Esposizioni e vendita di materiali edili, Showroom,
	4	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
107	0	ALBERGHI CON RISTORANTE
	1	Alberghi, residenze turistico alberghiere
	2	Agriturismi
108	0	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, B&B E AFFITTACAMERE
	1	Alberghi, ostelli, motel
	2	Affittacamere, case e appartamenti per vacanze
	3	Foresterie
	4	Bed and Breakfast in forma imprenditoriale
109	0	CASE DI RIPOSO E COLLETTIVITÀ, CASERME
	1	Case di cura e riposo
	2	Caserme, Carceri
	3	Colonie
	4	Collegi e istituti privati di educazione
	5	Seminari, Convitti
	6	Collettività e convivenze in genere

110	1	OSPEDALI
	2	Ospedali
	3	Cliniche mediche private
111	0	UFFICI, AGENZIE
	1	Enti pubblici
	2	Studi e uffici artistici e terziari in genere (Fotografo)
	3	Ambulatori e laboratori di analisi
112	0	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROFESSIONALI
	1	Istituti bancari di credito
		Studi e uffici professionali
113	0	COMMERCIO AL MINUTO, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI, COMPRESI BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO
	1	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini
	2	Negozi di abbigliamento
	3	Negozi di ferramenta
	4	Negozi di articoli casalinghi e per la persona
	5	Negozi di pelletterie e calzature
	6	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
114	0	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
	1	Edicole
	2	Tabaccherie, Ricevitorie
	3	Farmacie, Parafarmacie
	4	Erboristerie
115	0	NEGOZI PARTICOLARI QUALI, ANTIQUARIATO, TENDE E TESSUTI, TAPPETI ETC
	1	Antiquariato
	2	Tende, tappeti, tessuti per arredamento
	3	Mercerie e filati
	4	Articoli fotografia e ottica
116	0	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI
	1	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
117	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
	1	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste
	3	Servizi di cura per gli animali da compagnia
	4	Tatuatori
118	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI DIMENSIONI RIDOTTE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
	1	Attività artigianali tipo lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte
	2	Elettricista
	3	Tipografia
	4	Lavanderie a secco e a gettoni
	5	Vetreria
	6	Tappezziere
	7	Sartoria
	8	Calzoleria

	9	Lavorazione materiali lapidei
	10	Riparazione elettrodomestici e simili
119	0	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
	1	Laboratori meccanici
	2	Elettromeccanici
	3	Elettrauti, carrozzerie, autofficine, gommisti
120	0	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
	1	Attività industriali
	2	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
	3	Cantina vinicola
	4	Caseifici
121	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (PANIFICI, DISTILLERIE, AZIENDE AGRICOLE, CERAMISTI, ETC.)
	1	Panifici e simili con laboratori di produzione
	3	Produzione, trasformazione, confezionamento prodotti ortofruitticoli
	4	Laboratori di pasticceria e pasta fresca, gelateria
	6	Attività artigianali di produzione di beni specifici
	9	Laboratori odontotecnici
122	0	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
	1	Ristoranti
	2	Trattorie -Osterie - Tavole Calde - Pub
	3	Pizzerie
	5	Attività rientranti nel comparto della ristorazione con somministrazione
123	0	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHIERIE
	1	Mense, Birrerie, Hamburgerie, Piadinerie
	3	Fornitura di pasti preparati (catering)
	4	Rosticcerie, gastronomie, Friggitorie
	5	Pizze a Taglio
124	0	BAR, CAFFÈ
	1	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie
	2	Sale da tè
	3	Yogurterie
125	0	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
	1	Supermercati di generi alimentari
	2	Esercizi di vendita alimentari in genere
	3	Negozi vendita prodotti pane e pasta fresca
	4	Macellerie, pollerie, salumerie
	5	Negozi di prodotti lattiero caseari
	6	Forni con laboratorio e vendita
126	0	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
	1	Plurilicenze alimentari e/o miste
	2	Mini market non alimentari ed alimentari
	3	Locali per vendita vino, liquori, bevande alcoliche dettaglio/ingrosso
	4	Articoli per l'agricoltura, sementi, fertilizzanti e simili
	5	Locali vendita delle serre florovivaistiche

	6	Vendita prodotti per animali
	7	Distributori automatici
127	0	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
	1	Negozi di frutta e verdura
	2	Pescherie
	3	Pizza al taglio
	5	Esercizi di vendita fiori
128	0	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
	1	Ipermercati di generi misti (superficie superiore a 2.500 mq.)
129	0	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
	1	Banchi di mercato di generi alimentari
130	0	DISCOTECHES, NIGHT CLUB
	1	Night Club
	2	Discoteche
	3	Club privati
	5	Attività ricreative, spettacoli, musica e simili anche all'aperto